

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SOTTOSCRIZIONI SOFTWARE LINKURIOUS E RELATIVI SERVIZI PER SOGEI (ID SIGEF 2939) NELL’AMBITO SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE PER L’INFORMATICA E LE TELECOMUNICAZIONI.

SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI SPECIALI

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Appalto Specifico su SDAPA ICT per la fornitura di sottoscrizioni software Linkurious e relativi servizi professionali per Sogei – ID 2939

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

Parte Speciale

ARTICOLO 1 S – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	7
ARTICOLO 2 S – DURATA	9
ARTICOLO 3 S – MODIFICHE CONTRATTUALI	9
ARTICOLO 4 S – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE.....	10
ARTICOLO 5 S – TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI.....	11
ARTICOLO 6 S – GARANZIE.....	12
ARTICOLO 7 S – SUBAPPALTO.....	13
ARTICOLO 8 S – CONSEGNA DELLE SOTTOSCRIZIONI	14
ARTICOLO 9 S – VERIFICA DI CONFORMITÀ.....	15
ARTICOLO 10 S – SERVIZIO DI MANUTENZIONE	17
ARTICOLO 11 S – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO.....	18
ARTICOLO 12 S – PENALI	19
ARTICOLO 13 S – CORRISPETTIVO	23
ARTICOLO 14 S – REVISIONE PREZZI	24
ARTICOLO 15 S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO	25
ARTICOLO 16 S – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE.....	28
ARTICOLO 17 S – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	29
ARTICOLO 18 S – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO	30
ARTICOLO 19 S – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	32
ARTICOLO 20 S – PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE	34
ARTICOLO 21 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	35
ARTICOLO 22 S – FORZA MAGGIORE	35
ARTICOLO 23 S – FORO ESCLUSIVO	36

Parte Generale

ARTICOLO 1 G: VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI	
ARTICOLO 2 G: MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI	
ARTICOLO 3 G: OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO – INADEMPIENZE CONTRIBUTIVE E RETRIBUTIVE	
ARTICOLO 4 G: OBBLIGHI DI RISERVATEZZA	
ARTICOLO 5 G: BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE	
ARTICOLO 6 G: UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE E DEI PRODOTTI SOFTWARE	
ARTICOLO 7 G: PROPRIETÀ DEI PRODOTTI, OVE APPLICABILE	
ARTICOLO 8 G: DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E, OVE APPLICABILE, POLIZZA ASSICURATIVA	
ARTICOLO 9 G: ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	
ARTICOLO 10 G: GARANZIA DEFINITIVA	
ARTICOLO 11 G: RECESSO	

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Appalto Specifico su SDAPA ICT per la fornitura di sottoscrizioni software Linkurious e relativi servizi professionali per Sogei – ID 2939

ARTICOLO 12 G: DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

ARTICOLO 13 G: TRASPARENZA DEI PREZZI

ARTICOLO 14 G: SUBAPPALTO

ARTICOLO 15 G: FORO ESCLUSIVO

ARTICOLO 16 G: TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 17 G: RISOLUZIONE

ARTICOLO 18 G: MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ARTICOLO 19 G INCOMPATIBILITÀ

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Sogei S.p.A. - Società Generale d'Informatica, con sede legale in Roma Via Mario Carucci n. 99 – 00143, iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 02327910580, coincidente con il numero di codice fiscale, P.IVA 01043931003, nella persona della persona di _____, in qualità di _____, giusta i poteri conferitigli da _____ in data _____ ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma (di seguito per brevità anche “**Committente**”)

E

la Società _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____= P.IVA _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (di seguito per brevità anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

OPPURE

- _____, sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, Via _____, in persona del _____ e legale rappresentante Dott. _____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante _____ con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, e la mandante _____, con sede legale in _____, Via _____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di _____ al n. _____, P. IVA _____, domiciliata ai fini del presente atto in _____, via _____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in _____ dott. _____ repertorio n. _____; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Impresa**” o “**Fornitore**”)

PREMESSO CHE

- a) l'art. 4, comma 3 bis del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.A. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.A. (...)*”;
- b) l'art. 4, comma 3 ter del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ha stabilito che “*(...) Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi*”;

- c) in data 16 marzo 2023 la Sogei S.p.A. e la Consip S.p.A. hanno stipulato apposita Convenzione - ai sensi del suddetto art. 4, comma 3 ter del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - disciplinante i rapporti – nel contesto dei rispettivi ruoli – relativamente alle attività relative al processo di approvvigionamento per le acquisizioni di beni e servizi, ivi comprese le attività connesse e strumentali, che Consip, nella sua qualità di centrale di committenza svolge per Sogei;
- d) in forza di tutto quanto precede, Consip provvede allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S del presente Contratto;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da _____ mediante _____ avente numero _____, del valore di _____, e la polizza assicurativa richiesta della _____ avente numero _____; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità>*: che ai fini della stipula del presente contratto, l'Impresa ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento de _____ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>*;
- h) l'Impresa ha presentato a dimostrazione del pagamento degli oneri relativi all'imposta di bollo il contrassegno n. _____ per un importo pari a € _____. *<<Oppure in alternativa qualora il pagamento dei suddetti oneri sia avvenuto con modalità virtuale>*: l'autorizzazione rilasciata dall'Ufficio Territoriale dell'Agenzia delle Entrate _____", ai sensi dell'articolo 15 del D.P.R. n. 642 del 1972 e di successivi decreti attuativi, n. _____, per un importo pari a € _____>>. Laddove il titolo prodotto dal Fornitore, attestante il pagamento, sia errato o incompleto, Sogei è esonerata da ogni responsabilità circa l'assolvimento del pagamento del bollo che rimane a totale carico del Fornitore. La Sogei si riserva la facoltà di effettuare sul sito dell'Agenzia dell'Entrate controlli a campione in ordine al corretto assolvimento da parte del fornitore dell'imposta di bollo;
- i) successivamente alla sottoscrizione da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;

- j) il numero di repertorio del contratto è il seguente _____, il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B9A223D988;
- k) il contratto si compone di due parti "Condizioni generali del contratto" e "Condizioni speciali del contratto". Le Condizioni generali si applicano nell'ambito di tutti gli accordi tra la Committente e le Imprese e gli articoli che ne fanno parte recano, accanto al numero dell'articolo, la lettera "G". Le Condizioni speciali si applicano in funzione della disciplina propria rispetto all'oggetto contrattuale e i relativi articoli sono contraddistinti dalla lettera "S";
- l) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- m) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta Economica; Allegato "II" Capitolato tecnico; Allegato "III" Patto di integrità; Allegato "IV" Privacy; Allegato "V" Security; *<eventuale, Allegato "VI"– Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara>; <eventuale, l'Allegato "VII" Contratto di avvalimento>;* nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
- n) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari", ove non diversamente stabilito;
- o) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende Sogei S.p.A., Società Generale d'Informatica; per Amministrazione si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Sogei, con riferimento alle proprie strutture organizzative destinate ai servizi erogati dalla Sogei sia attraverso infrastrutture proprietarie che attraverso infrastrutture proprietarie delle singole strutture organizzative; rientrano nella presente definizione le altre Amministrazioni, ivi compresi gli Enti e le Società pubbliche per cui Sogei svolge e/o svolgerà, per disposizione legislativa o amministrativa, (decreto ministeriale, decreto di natura normativa o decreto presidenza consiglio dei ministri), ogni altra attività di natura informatica;
- p) Il presente contratto non si caratterizza per la presenza della clausola sociale sulla stabilità occupazionale di cui dell'art. 57, comma 1, lett. a) del Codice;
- q) nel presente contratto non trova applicazione quanto previsto dall'**art. 4 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124**, convertito, con modificazione, dalla Legge n. 157/2019 e così come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con Circolare n. 1/E, del 12 febbraio 2020.
- r) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso: _____ risulta allo stato pendente, innanzi al _____ giudizio R.G. _____, instaurato dalla _____ contro _____, per _____;>*

**TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E
DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ARTICOLO 1 S – OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE
DEL PROGETTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE**

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida al Fornitore, che accetta, la fornitura dei prodotti e la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente Contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) **sottoscrizioni software Linkurious di tipo Enterprise Edition** in modalità “unlimited”, a copertura di:
 - i. istanze software già installate presso Sogei (cfr. par. 3.2 del Capitolato Tecnico),
 - ii. nuove istanze software che saranno installate nel corso di vigenza contrattuale,
 - iii. adeguamento/aggiornamento delle sottoscrizioni software già installate, in riferimento a variazioni nel numero di utenti, server, CPU/core e RAM della piattaforma hardware;comprehensive di assistenza tecnica e manutenzione decorrente dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui all'articolo “Verifica di conformità” e al par. 6.4 del Capitolato Tecnico (fornitura *Principale*);
 - b) sottoscrizioni per **componenti software aggiuntive Linkurios di tipo Plug-in** per il cui elenco e modalità di fruizione, si rinvia al par. 4.2 del Capitolato Tecnico e al successivo art. “Modifiche contrattuali”, comprehensive di assistenza tecnica e manutenzione decorrente dalla “Data di accettazione della fornitura”, di cui all'articolo “Verifica di conformità” e al par. 6.4 del Capitolato Tecnico (fornitura *Opzionale*);
 - c) erogazione dei seguenti **servizi di supporto specialistico** a consumo, che la Committente si riserva di richiedere sulla scorta delle esigenze che emergeranno in corso di esecuzione contrattuale come previsto al par. 5.3 del Capitolato Tecnico:
 - i. consulenza specialistica (in gg/u);
 - ii. presidio e supporto (in gg/u);
 - iii. supporto per attività critiche programmate (in gg/u);
 - iv. Professionali Linkurious Global Service (in gg/u);
 - v. reperibilità telefonica (canone mensile);
 - vi. Customer Advocate Specialist (canone mensile).
2. La Sogei potrà utilizzare il presente contratto anche per le attività che, in forza di provvedimenti di legge, provvedimenti ministeriali o atti/disposizioni amministrative, svolge o svolgerà in favore degli enti che rientrano nella definizione di Amministrazione.

3. Le sottoscrizioni di cui al precedente comma 1, lettera a) e lettera b), dovranno essere corredate dalla relativa manualistica, nonché da tutta la documentazione tecnica e d'uso necessaria per il corretto utilizzo redatta in lingua italiana.
4. I prodotti oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salvo espressa autorizzazione della Committente alla variazione, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e sua Appendice, e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere erogati presso la sede Sogei di via Mario Carucci 99 in Roma o presso altre sedi del Territorio Nazionale indicate da Sogei o da remoto, ove richiesto da Sogei.. Salvo diversa indicazione della Committente, per la consegna il Fornitore dovrà attenersi alle modalità descritte nel Capitolato tecnico.
6. Il Fornitore si obbliga, a mettere a disposizione della Committente le chiavi di accesso per il download necessario per l'utilizzo delle Licenze di cui all'art. 1 comma 1 lettere a) e b) tramite mail inviata a ConsegnaSW@sogei.it, **entro 10 (dieci) giorni lavorativi** dalla stipula. Il Fornitore dovrà inviare ogni informazione necessaria al fine di permettere l'identificazione delle Licenze e la conseguente possibilità di utilizzarle. Le Licenze dovranno essere corredate di relativa documentazione tecnica necessaria per il corretto utilizzo. Dalla mail di cui al comma 1 dovranno risultare le seguenti informazioni: i) la ragione sociale del Fornitore; ii) il numero di repertorio del Contratto; iii) la descrizione dettagliata dei prodotti, con i relativi quantitativi e il tipo, modello e numero seriale della versione dei prodotti software. A tale documentazione dovrà essere allegata la relativa documentazione amministrativa. La ricezione della mail da parte della Committente vale esclusivamente come avviso di ricezione dell'oggetto di fornitura, essendo la sua accettazione definitiva subordinata all'esito positivo della verifica di conformità. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia erogato delle Licenze non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche previste nel Contratto, essa si riserva la facoltà di respingere l'erogazione dei prodotti.
7. Qualora, a seguito di successive verifiche, la Committente rilevasse che il Fornitore abbia consegnato dei beni non conformi ai quantitativi e/o alle caratteristiche tecniche e qualitative indicate nel contratto, la Committente si riserva la facoltà di respingere i prodotti in consegna senza alcun addebito per la stessa.
8. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice il Dott. _____ e quale Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice il Dott. _____.
9. Il nominativo del Responsabile della Fornitura è _____ il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto. I suoi riferimenti sono: tel. ____ mail ____ pec _____. Gli indirizzi del Fornitore al quale Sogei potrà rivolgersi sono tel. ____ mail ____ pec _____. Resta inteso che, per tutta la durata contrattuale, il Fornitore dovrà garantire la piena funzionalità dei suddetti mezzi di comunicazione comunicando tempestivamente a Sogei eventuali modifiche.

ARTICOLO 2 S – DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 36 mesi decorrenti dalla “Data di accettazione della Fornitura”. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà entro 10 giorni dalla stipula. Le parti convengono pattizamente che la data di stipula del contratto coincide con la data di sottoscrizione da parte della Sogei. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
2. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
3. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S – MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. a) del Codice, chiedere al Fornitore l'acquisizione delle sottoscrizioni di cui all'art. 1 comma 1 lettera b) che si rendano necessarie, fino all'importo massimo corrispondente e riportato all'art. “Corrispettivo”, con le modalità rappresentate al par. 5.2 del Capitolato Tecnico;
 - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice;
 - c) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
 - d) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
 - e) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.
3. Nei casi di cui precedenti lettere b), c) ed e), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle

condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del Contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S – OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DEL FORNITORE

1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo anche quelli relativi alla consegna delle sottoscrizioni e alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della fornitura, nonché ai connessi oneri assicurativi.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni tutte oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, nonché nel presente contratto e nei suoi allegati.
3. Il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tal titolo, nei confronti della Committente.
4. I prodotti software oggetto della fornitura dovranno essere conformi, salva espressa autorizzazione della Committente alle eventuali variazioni, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e nella relativa documentazione tecnica e d'uso.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
6. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata

comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. Il Fornitore è tenuto a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
10. *<eventuale nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento>*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, la Committente esegue in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il responsabile unico del procedimento accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento>. *<eventuale, nel caso in cui sia previsto e il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento per autorizzazioni o altri titoli abilitativi ovvero per titoli di studio o professionali, inserire>*: La Committente accerta altresì che le prestazioni per le quali sono richiesti i predetti requisiti oggetto del contratto di avvalimento siano eseguite direttamente dall'impresa ausiliaria. Ai contratti di avvalimento aventi ad oggetto i richiamati requisiti esperienziali si applicano le disposizioni in materia di subappalto.>
11. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
12. Il Fornitore prende atto dei contenuti della Politica per la Responsabilità Sociale adottata dalla Sogei e consultabile sul sito istituzionale al seguente link "**Politica per la Responsabilità Sociale**" e si impegna, inoltre, a compilare e trasmettere all'indirizzo e-mail SPTeam@sogei.it il modulo "Impegno sulla Responsabilità Sociale" con il seguente oggetto "Impegno sulla Responsabilità Sociale".
13. Il Fornitore prende atto dei contenuti della "**Politica Ambientale**" adottata dalla Sogei consultabile sul sito istituzionale e si impegna a rispettare le procedure operative interne relative al Sistema di Gestione Ambientale conforme alla norma ISO 14001.

ARTICOLO 5 S – TITOLARITÀ DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. L'uso delle sottoscrizioni dei prodotti software, di cui all'art. 1 S "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del progetto e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettere a) e b), inclusa la relativa documentazione è concesso alla Committente per la durata del presente Contratto, in via non esclusiva. Il diritto d'uso è trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003; la Committente ne sarà

licenziataria a partire dalla “Data di accettazione della fornitura”; prima di tale data tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione dello stesso da parte della Committente stessa; le sottoscrizioni, pertanto, dovranno prevedere espressamente la facoltà di utilizzo dei prodotti software, nonché delle relative versioni correttive, da parte del personale della Committente e di terzi da queste autorizzati.

2. Per quanto riguarda i servizi, la Committente acquisisce il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi degli elaborati e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
3. La Committente potrà, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente in eventuali registri od elenchi pubblici. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente che ne potrà disporre liberamente. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
5. Restano esclusi dalla titolarità della Committente tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo “Risoluzione” delle Condizioni Generali del presente contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S – GARANZIE

1. Il Fornitore garantisce la piena proprietà delle apparecchiature, dei componenti materiali utilizzati per l'installazione, nonché la titolarità delle licenze d'uso dei programmi software forniti, e dichiara che tali suoi diritti sono liberi da vincoli o diritti a favore di terzi.

2. Il Fornitore garantisce espressamente che le apparecchiature, i materiali ed i supporti sui quali sono caricati i programmi sono esenti da vizi dovuti a progettazione o ad errata esecuzione o a deficienze dei materiali impiegati, che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.
3. Il Fornitore garantisce che i programmi sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da essa conosciuti e/o conoscibili e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico e nei relativi manuali d'uso. Il Fornitore garantisce, altresì, che i programmi sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dal Fornitore anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.
5. Le Parti convengono che i termini di cui agli articoli 1495, 1511 e 1667 c.c. decorreranno dalla "Data di accettazione della Fornitura" di cui al successivo articolo intitolato "Verifica di conformità".
6. Il termine per la denuncia dei vizi non riconoscibili viene convenuto in 6 (sei) mesi dalla scoperta.
7. In caso di inadempienza da parte del Fornitore alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo "Risoluzione" delle Condizioni Generali, nonché dell'art. 1456 c.c.

ARTICOLO 7 S – SUBAPPALTO

<se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto, inserire:

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.>

<se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto è previsto, inserire successivi commi:

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: _____ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al _____ %) dell'importo contrattuale.>
2. Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 119 del Codice nonché dai successivi commi, da applicarsi anche agli eventuali subappalti dei subappaltatori, ove l'ulteriore subappalto sia ammesso. Ai sensi dell'art. 119, comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento <in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al per cento> delle prestazioni che intende

subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice.

3. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.
4. Si precisa che ai fini del rilascio dell'autorizzazione al subappalto, la relativa istanza dovrà essere trasmessa secondo quanto previsto sul sito internet di Sogei al seguente link: <https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/area-fornitori/richiesta-subappalto-e-comunicazione-subaffidamento.html>, pena il rigetto dell'istanza stessa.
5. Tutta la documentazione inerente alla richiesta di subappalto che dovrà essere predisposta in formato PDF/A, dovrà essere firmata digitalmente dal rappresentante delle Società munito di poteri di firma, pena il rigetto della richiesta medesima.
6. La contraente dovrà trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento, copia delle fatture rilasciate dall'impresa subappaltatrice, debitamente quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Al fine della trasmissione delle suddette fatture quietanzate, Sogei, mette a disposizione il Portale fornitori, che permette, nella sezione Gestione Subappalti, l'inserimento delle fatture e il loro invio. Per la modalità di trasmissione della suddetta documentazione si rimanda alla sezione Gestione contabile subappalto presente sul sito internet Sogei.

ARTICOLO 8 S – CONSEGNA DELLE SOTTOSCRIZIONI

1. La consegna della fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere eseguita dal Fornitore secondo le modalità previste nel Capitolato Tecnico, come meglio specificato al capitolo 6 a cui si rinvia nella sua interezza, ed entro i termini nello stesso stabiliti e nei successivi commi del presente articolo oppure entro il diverso termine stabilito tra le parti. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
2. Entro **5 (cinque giorni) lavorativi** dalla data di sottoscrizione del contratto Sogei comunicherà al Fornitore la lista delle istanze di prodotto Linkurious Enterprise Edition installate, rispetto alle quali la stessa intende acquisire le licenze d'uso.
3. Entro **5 (cinque) giorni lavorativi** dalla sottoscrizione del contratto, il Fornitore dovrà rendere disponibile, dandone comunicazione scritta a Sogei, un **indirizzo e-mail e un numero telefonico** tramite i quali comunicare al Fornitore la segnalazione dei malfunzionamenti rilevati, nonché l'indirizzo web del portale per la segnalazione dei malfunzionamenti in modalità self-service. Tali riferimenti saranno utilizzati da Sogei anche per ogni tipo di richiesta e comunicazione ufficiale relativa ai servizi di cui al presente contratto ed al Capitolato Tecnico.
4. Il Fornitore, in seguito alla richiesta di cui al precedente comma 2, è tenuto a consegnare alla committente le sottoscrizioni (e i relativi codici di attivazione) relative alle istanze di prodotto già installate, entro **5 (cinque) giorni solari** dalla comunicazione della richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. 12 S.

5. La Committente nel corso della vigenza contrattuale potrà richiedere, tramite l'indirizzo e-mail di cui al precedente comma 3, relativamente alle sottoscrizioni di cui all'art. 1, co. 1, lett. a), per tutta la durata contrattuale, la fornitura di:
 - a) ulteriori sottoscrizioni,
 - b) nuove versioni/release delle sottoscrizioni anche relative ad un diverso numero di utenti, server, CPU/core e RAM,
 - c) aggiornamenti del prodotto,e il Fornitore è tenuto a consegnare a Sogei la suddetta fornitura entro i tempi di cui al precedente comma 4, pena l'applicazione delle penali di cui al relativo articolo del presente contratto.
6. Qualora, per motivi tecnici, fossero necessarie specifiche autorizzazioni (chiavi di attivazione o simili) per installare nuove istanze dei prodotti stessi nel corso della durata contrattuale, la consegna delle suddette autorizzazioni dovrà essere eseguita dall'Impresa entro il termine di **5 (cinque) giorni lavorativi** decorrenti dalla richiesta della Committente, pena l'applicazione delle penali. Si precisa che la consegna della fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa.
7. La consegna potrà essere effettuata tramite e-mail. La data di ricezione della e-mail da parte di Sogei rappresenterà la data di consegna della fornitura. L'invio della e-mail è a totale ed esclusivo rischio del Fornitore.
8. I prodotti oggetto di fornitura saranno sottoposti a Verifica di conformità con le tempistiche e le modalità specificate nel relativo articolo del presente contratto.
9. Ultimate le operazioni di installazione, entro **5 (cinque) giorni solari** dalla consegna, sia delle componenti di fornitura Principali, sia di quelle Opzionali, il Fornitore dovrà consegnare alla Committente un **"Rapporto di Fine Installazione"**, o altro documento che la Committente intenderà equipollente, recante tutte le indicazioni identificative e di licensing della sottoscrizione installata, nonché la dichiarazione di rispondenza dei prodotti forniti alle specifiche di cui al Capitolato Tecnico.
10. Almeno **30 (trenta) giorni solari prima della scadenza del contratto** ("*Data di Consuntivazione*"), la Committente rilascerà al Fornitore una dichiarazione attestante il numero delle istanze installate ed effettivamente utilizzate in quel momento nei diversi ambienti operativi ("*Consuntivo finale*") e tale conteggio sarà utilizzato ai fini di un eventuale successiva acquisizione.

ARTICOLO 9 S – VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. Entro il termine di **15 (quindici) giorni lavorativi** decorrente dalla data ultima di consegna delle sottoscrizioni di cui all'art. 1 S comma 1, saranno sottoposte a verifica di conformità da parte della Committente al fine di riscontrare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi Allegati.
2. Con riferimento alle sottoscrizioni, la verifica di conformità **per le annualità successive alla prima** sarà avviata entro **15 (quindici) giorni solari** dalla scadenza,

- rispettivamente, della prima annualità e della seconda annualità di durata della sottoscrizione.
3. La verifica di conformità dei **servizi di supporto specialistico**, di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), sarà avviata **entro 20 giorni** dalla scadenza del periodo di riferimento. Ai fini della verifica di conformità dei servizi di supporto specialistico, l'Impresa sarà tenuta a consegnare alla Sogei S.p.A., per quanto di rispettiva competenza, un documento denominato "**Dichiarazione mensile delle Prestazioni Rese**", in relazione ai servizi erogati dalla stessa nel mese solare precedente, costituito da tutti i documenti "Rapporto di Intervento" del periodo di riferimento.
 4. Il Fornitore prende atto e accetta che la verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
 5. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell'oggetto contrattuale e verrà conclusa:
 - con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b) entro il termine di **30 (trenta) giorni** con decorrenza dalla consegna del Rapporto di Fine Installazione;
 - con riferimento al servizio di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), entro il **mese successivo** al periodo di riferimento.
 6. Delle operazioni di Verifica di conformità verrà redatto apposito processo verbale che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del progetto.
 7. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte e, pertanto, l'oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
 8. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale "**Data di Accettazione della Fornitura**" con riferimento alla fornitura di cui all'art. 1 S comma 1, lett. a) e b) ovvero "**Data di accettazione del Servizio**" con riferimento ai servizi di cui all'art. 1 S comma 1, lett. c), relativamente alle attività verificate da parte della Committente.
 9. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità, l'Impresa dovrà eliminare i vizi accertati entro il termine massimo di **5 (cinque) giorni solari** o altro termine concesso dalla Committente in sede di verbale verifica di conformità, fatto salvo quanto previsto nei prescritti livelli di servizio. In tale ipotesi la verifica di conformità verrà ripetuta, ferma l'applicazione delle penali relative di cui al successivo articolo intitolato "Penali". Tutti gli oneri che la Committente dovrà sostenere saranno posti a carico dell'Impresa.
 10. Nell'ipotesi in cui anche la seconda verifica di conformità dia esito negativo, la Committente, ferma restando l'applicazione delle penali, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

11. In sede di verifica di conformità, il Fornitore si impegna a fornire alla Committente tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di consentire alla medesima di provvedere direttamente o tramite terzi alla manutenzione delle apparecchiature, nonché tutte le informazioni di dettaglio sul bene necessarie per la presa in carico del bene da parte della Committente.
12. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
13. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore.
14. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14 del Codice.
15. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione dei servizi/forniture si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni.
17. Su richiesta del Fornitore, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le forniture oggetto del contratto di cui all'art. 1 S, comma 1, lett. a) e b).
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutti i servizi di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lettera c).

ARTICOLO 10 S – SERVIZIO DI MANUTENZIONE

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di manutenzione delle sottoscrizioni software di cui al precedente art. 1 S comma 1 lett. a) e lett. b) per un periodo decorrente dalla "Data di Accettazione della Fornitura" di cui al precedente articolo intitolato "Verifica di conformità" e sino alla fine del contatto. Tale servizio dovrà essere erogato a propria cura e spese e senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, intendendosi ricompreso nel corrispettivo di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo".
2. Il servizio di manutenzione, che dovrà essere prestato con le modalità indicate nel presente articolo e nel Capitolato Tecnico, comprende tutti gli oneri necessari per la perfetta e puntuale esecuzione del servizio stesso, nonché ogni altro onere per mantenere e/o riportare i prodotti software in stato di funzionamento coerente con la

documentazione, nonché le modifiche tecniche atte ad elevare il grado d'affidabilità, a migliorarne il funzionamento ed aumentarne la sicurezza.

3. La manutenzione comprende, altresì, ogni prestazione atta all'eliminazione dei malfunzionamenti. Si precisa che, ai fini del presente contratto, si intende per malfunzionamento qualsiasi anomalia funzionale che, direttamente o indirettamente, provochi l'interruzione o la non completa disponibilità del servizio all'utenza e, in ogni caso, ogni difformità dei prodotti in esecuzione dalla relativa documentazione tecnica e manualistica d'uso.
4. Il servizio di manutenzione comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - invio delle migliorie (correzioni, aggiornamenti e miglioramenti) dei prodotti e relativa documentazione;
 - invio delle riparazioni e aggiornamenti che il Fornitore mette a disposizione dei propri clienti;
 - consegna di ogni nuovo update dei prodotti; peraltro, la Committente avrà facoltà di utilizzare le nuove versioni e/o di continuare ad usare le precedenti. Per update si intende sia nuove release che nuove versioni dei Prodotti.Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo i termini e gli orari indicati nel Capitolato tecnico.
5. Il servizio di manutenzione sarà prestato secondo le modalità, i termini e gli orari indicati al par. 6.4 del Capitolato tecnico.
6. La Committente comunicherà al Fornitore i malfunzionamenti e il livello di gravità mediante gli strumenti di cui al precedente art. 8 S, comma 3.
7. Ai fini del rispetto dei precedenti termini è ammessa anche una fix temporanea, una circumvention o un bypass, purché seguito dalla correzione definitiva del malfunzionamento.
8. Per tutte le sottoscrizioni di cui all'art. 1 S, comma 1, il Fornitore deve garantire il servizio di assistenza e manutenzione con le modalità e nel rispetto dei livelli del servizio riportati al par. 6.4 del Capitolato Tecnico, pena applicazione delle penali di cui al successivo art. 12 S.
9. Il Fornitore potrà apportare le modifiche ed i miglioramenti tecnici ritenuti opportuni al fine di elevare il grado di affidabilità delle apparecchiature e/o di semplificare la manutenzione provvedendo a proprie spese alle relative installazioni.
10. Per ogni intervento di manutenzione dovrà essere redatta da un incaricato della Committente e da un incaricato del Fornitore una apposita **Nota di ripristino**, nella quale dovranno essere registrati l'ora della comunicazione del malfunzionamento e quella dell'avvenuto ripristino, nonché le prestazioni effettuate.

ARTICOLO 11 S – SERVIZIO DI SUPPORTO SPECIALISTICO

1. Il Fornitore si obbliga a prestare il servizio di supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c), previa richiesta della Committente, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. I servizi a canone, di cui al richiamato articolo 1 S, lett. c), punti v. e vi., dovranno essere erogati senza soluzione di continuità per tutta la durata

contrattuale, ove richiesti dalla Committente, mentre i servizi a consumo saranno erogati sulla base di quanto richiesto dalla Committente medesima. La Committente si riserva di consumare in tutto o in parte i predetti servizi sulla base delle esigenze che emergeranno in corso di vigenza contrattuale.

2. La Committente attiverà il servizio, indicando i relativi impieghi presunti della/e figura/e professionale/i, mediante apposita comunicazione al Fornitore
I servizi e le forniture dovranno essere erogati nei tempi e nelle modalità dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo intitolato "penali". Il termine utile per l'erogazione di cui in oggetto decorre dall'invio della richiesta.
3. Ogni attività ed intervento richiesti ed erogati saranno consuntivati mediante il **Rapporto di Intervento** e sarà sottoposto all'approvazione della Committente. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità dei servizi di cui al precedente art. "Verifica di conformità".
4. Tutti i servizi e le attività per le quali sia stato approvato un **Piano di Lavoro** ovvero sia stato concordato un termine di consegna di un elaborato (es. report, documenti tecnici, ecc.) o di una componente software saranno monitorati ai fini del rispetto delle date di consegna e della pianificazione approvata.
5. Per tutti i servizi erogati, al fine di procedere con le relative Verifiche di Conformità, il Fornitore dovrà predisporre un **report trimestrale** con l'evidenza degli interventi effettuati e/o dei servizi e delle prestazioni rese, completo anche dei livelli di servizio relativi alle attività svolte. Resta fermo il successivo esito della verifica di conformità del servizio.
6. Il mancato rispetto della pianificazione e/o delle date di consegna darà luogo all'applicazione da parte della Committente delle penali contrattualmente previste.

ARTICOLO 12 S – PENALI

1. Per **ogni giorno solare** di ritardo rispetto al termine di consegna delle sottoscrizioni e dei relativi codici di attivazione, ivi incluse eventuali chiavi di accesso e/o autorizzazioni specifiche, la Committente applicherà al Fornitore una penale pari all'**1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale relativo al valore economico del corrispettivo della fornitura *Principale* di sottoscrizioni di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e/o al valore economico del corrispettivo relativo alla fornitura *Opzionale* di cui all'art. 1, comma 1, lett. b). Resta convenuto che il Fornitore s'intende in ritardo anche nel caso in cui fornisca prodotti non conformi alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico.
2. Qualora il Fornitore non consegna il **Rapporto di Fine Installazione** entro il termine previsto all'art. 8 S, comma 9, Sogei applicherà una penale pari allo **0,5 (zerovirgolacinque) per mille** dell'importo contrattuale relativo al valore economico della fornitura di sottoscrizioni Linkurious Enterprise Edition, per ogni giorno di ritardo.
3. Qualora la verifica di conformità non si concluda positivamente entro il termine prescritto dall'art. 9 S, comma 6, la Committente applicherà una penale pari all'**1**

- (uno) per mille** dell'importo contrattuale complessivo relativo allo specifico oggetto di fornitura, di cui all'art. 1 comma 1, lett. a) o b) o c), per ogni giorno di ritardo fino alla conclusione positiva.
4. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine indicato all'art. 9 S, comma 10, per l'eliminazione di vizi accertati in caso di esito negativo della verifica di conformità, Sogei applicherà una penale pari allo **0,5 (zerovirgolacinque) per mille** dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quello specifico servizio/fornitura sottoposto a verifica di conformità.
 5. In caso di esito negativo della seconda verifica di conformità, Sogei applicherà una penale pari all'**1 (uno) per mille** dell'importo contrattuale relativo al valore economico di quello specifico servizio/fornitura sottoposto a verifica di conformità.
 6. Per **ogni giorno lavorativo di ritardo**, rispetto ai termini indicati nel Capitolato tecnico, per l'attivazione dei servizi di supporto specialistico di cui al par. 5.3 del Capitolato Tecnico, Sogei applicherà una penale pari all'**1 (uno) per mille** del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio.
 7. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale impiegata per le prestazioni di supporto specialistico senza la necessaria preventiva comunicazione, invio CV per valutazione e autorizzazione della Committente, nei termini indicati nel Capitolato tecnico e nell'art. "Produttività delle risorse impiegate" comma 2, quest'ultima applicherà una penale d'importo pari a **€ 1.000,00 (mille/00)**.
 8. Per **ogni giorno lavorativo di ritardo**, rispetto al termine indicato nel Capitolato tecnico e nell'art. "Produttività delle risorse impiegate" commi 3 e 5, per l'invio del curriculum vitae di una nuova risorsa, Sogei applicherà una penale pari allo **0,5 (zerovirgolacinque) per mille** del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio per il quale viene utilizzata la risorsa.
 9. Per **ogni giorno lavorativo di ritardo** rispetto al termine indicato per la messa a disposizione di una nuova risorsa per un dato servizio, come riportato nel Capitolato tecnico e nell'art. "Produttività delle risorse impiegate" comma 7, Sogei applicherà una penale pari all'**1 (uno) per mille** del massimale contrattuale relativo allo specifico servizio per il quale viene utilizzata la risorsa.
 10. Qualora il Fornitore non consegnerà il **Piano di Lavoro** entro il termine previsto nel Capitolato tecnico ovvero non recepisca le modifiche per lo stesso entro il termine indicato, Sogei applicherà una penale pari all'**1 (uno) per mille** del corrispettivo relativo agli specifici servizi di supporto specialistico per ogni giorno di ritardo.
 11. Per **ogni giorno lavorativo di ritardo** dei termini previsti nel **Piano di Lavoro** per la consegna di elaborati o per le attività o dei termini altrimenti concordati con la Committente, quest'ultima applicherà una penale pari all'**1 (uno) per mille** del corrispettivo relativo agli specifici servizi di supporto specialistico..
 12. Per **ogni ora lavorativa di ritardo**, rispetto alla fascia di erogazione e ai termini riportati al par. 6.4 del Capitolato tecnico, per la presa in carico delle segnalazioni di guasti e/o richieste di supporto, Sogei applicherà una penale pari allo **0,5 (zerovirgolacinque) per mille** del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti.

13. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai termini per la **presa in carico** indicati al par. 6.4 del Capitolato tecnico, Sogei applicherà al Fornitore una penale in funzione della gravità del malfunzionamento, pari a:

GRAVITÀ DEL MALFUNZIONAMENTO	PENALE
1	1/24 dello 0,7 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni ora lavorativa di ritardo
2	1/24 dello 0,6 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni ora lavorativa di ritardo
3	1/24 dello 0,5 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni ora lavorativa di ritardo

14. Nell'ipotesi in cui, nell'ambito dei servizi di manutenzione, si verifichi un ritardo rispetto ai **termini di ripristino** (temporanei e definitivi), indicati al par. 6.4 del Capitolato tecnico, Sogei applicherà al Fornitore una penale in funzione della gravità del malfunzionamento, pari a:

GRAVITÀ DEL MALFUNZIONAMENTO	PENALE
1	1 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni giorno lavorativo di ritardo
2	0,8 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni giorno lavorativo di ritardo
3	0,5 per mille del corrispettivo globale relativo alla tipologia di sottoscrizioni malfunzionanti, di cui all'art. 1, comma 1, lett. a) e lett.b), per ogni giorno lavorativo di ritardo

15. Nel caso in cui il Fornitore impieghi figura/e professionale/i di diversa qualifica e/o di livello inferiore a quello richiesto, Sogei applicherà una penale una tantum pari a € **1.000,00 = (mille/00)**.

16. La Committente si riserva di applicare una penale pari a **€ 1.000,00 = (mille/00)** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi, fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno subito:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni.
17. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Privacy allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari **all'1 (uno) per mille** del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. 13 S, comma 1, per ogni giorno necessario al Fornitore per conformarsi alle previsioni dell'Allegato Privacy, salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. 16 S "Condizione particolare di risoluzione" e dall'art. 18 S "Privacy e subingresso nel contratto". Se all'esito delle verifiche, ispezioni, audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati il Fornitore dovesse risultare inadempiente rispetto agli obblighi disciplinati nell'Allegato Security allegato al presente Contratto, Sogei applicherà al Fornitore - Responsabile primario o Sub-responsabile del trattamento - una penale pari all'1 per mille del valore complessivo della prestazione rispetto alla quale si è verificato l'incidente di sicurezza.
18. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Fornitore e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione.
19. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
20. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Fornitore si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Fornitore.
21. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'articolo 10 G, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo.
22. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo articolo intitolato "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte

all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre che di richiedere il risarcimento di tutti i danni.

23. Nel caso in cui l'applicazione delle penali, da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 13 S – CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al par. 4.2 del Capitolato Tecnico, è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____,____, così suddiviso:
 - a) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle sottoscrizioni software Linkurious di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera a), è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____,____ comprensivo di quanto riportato nell'articolo stesso e nel Capitolato Tecnico; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato I;
 - b) il corrispettivo contrattuale per la fornitura delle sottoscrizioni delle componenti software aggiuntive Linkurious di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera b), è pari a *<inserire importo in cifre >* € _____,____ comprensivo di quanto riportato nell'articolo stesso e nel Capitolato Tecnico; i prezzi unitari dei singoli prodotti sono indicati nella dichiarazione d'offerta di cui all'Allegato I;
 - c) il corrispettivo contrattuale per la fornitura dei servizi di supporto specialistico di cui all'art. 1 S, comma 1, lettera c), è così suddiviso:
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi di consulenza specialistica, di cui alla sotto-lettera i);
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi di presidio e supporto, di cui alla sotto-lettera ii);
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi di supporto alle attività critiche programmate, di cui alla sotto-lettera iii);
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi Professional Linkurious Global Service, di cui alla sotto-lettera iv);
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi di reperibilità telefonica, di cui alla sotto-lettera v);
 - *<inserire importo in cifre >* € _____,____ per i servizi di Customer Advocate Specialist, di cui alla sotto-lettera vi);
2. Per i servizi di supporto specialistico per i quali è prevista una gestione a “tempo e spesa” il corrispettivo è determinato sulla base della composizione del gruppo di lavoro, come risultante dal consuntivo relativo a ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base delle tariffe di cui al successivo comma 5.

3. Il canone mensile per il servizio di reperibilità telefonica, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. c), sotto-lettera v., è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
4. Il canone mensile per il servizio di Customer Advocate Specialist, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. c), sotto-lettera vi., è pari a *<inserire importo in cifre>* € _____, ____;
5. Le tariffe (da intendersi comprensive delle eventuali trasferte, reperibilità extraorario) per le figure professionali relative ai servizi di supporto specialistico, di cui al precedente art. 1 S, comma 1, lett. c), sotto-lettere i., ii., iii., iv., sono pattuite secondo il seguente dettaglio:

Figura professionale	Euro/giorno
Tariffa Professionale Linkurious Architect	€ _____, ____ = (____/____)
Tariffa Professionale Linkurious Administrator	€ _____, ____ = (____/____)
Tariffa Professionale Linkurious Integration Specialist	€ _____, ____ = (____/____)
Tariffa Professionale Linkurious Professional	€ _____, ____ = (____/____)
Tariffa Professionale Consulente Linkurious	€ _____, ____ = (____/____)

6. I predetti corrispettivi contrattuali si riferiscono all'esecuzione della fornitura e dei servizi connessi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
7. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.
8. Il corrispettivo contrattuale è accettato dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, ed è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
9. Tutti gli importi devono intendersi al netto dell'IVA.
10. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione, tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.

ARTICOLO 14 S – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del Contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi relativi alle sottoscrizioni e ai servizi di cui all'art. 1 comma 1, (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice ISTAT dei Prezzi alla Produzione Servizi *"Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse"* (ATECO 62), valori "business to business".
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Appalto Specifico su SDAPA ICT per la fornitura di sottoscrizioni software Linkurious e relativi servizi professionali per Sogei – ID 2939

al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione – ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Saranno presi in considerazione solo i valori definitivi dell'indice. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai **Prezzi offerti in gara** oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.

3. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni Generali.
4. Trova in ogni caso applicazione tutto quanto previsto nell'art. 60 del d. lgs. n. 36/2023 e nel relativo Allegato II.2Bis.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 15 S – FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 13 S "Corrispettivo", comma 1, il Fornitore:
 - con riferimento alle **sottoscrizioni software Linkurious di tipo Enterprise Edition** di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a), inclusive del servizio di manutenzione, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. "Verifica di conformità", comma 9;
 - con riferimento alle **sottoscrizioni per componenti software aggiuntive Linkurios di tipo Plug-in** di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b), inclusiva del servizio di manutenzione, il Fornitore potrà emettere fattura a decorrere dalla relativa "Data di accettazione della fornitura" di cui all'art. "Verifica di conformità", comma 9;
 - con riferimento ai **servizi di supporto specialistico in giorni/persona** di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) sotto-lett. i., ii., iii., e iv., il Fornitore potrà emettere fattura al termine del mese di riferimento sulla base del mix e del numero di giorni/persona effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "**Data di accettazione del Servizio**" di cui all'art. "Verifica di conformità", comma 10;
 - con riferimento ai **servizi di supporto specialistico** a canone di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) sotto-lett. v., e vi., il Fornitore potrà emettere fattura trimestrale posticipata sulla base dei servizi effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "**Data di accettazione del Servizio**" di cui all'art. "Verifica di conformità", comma 10;
2. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione

finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

3. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, *<eventuale nel caso di subappalto>*, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
4. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
5. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
6. Si precisa che:
 - le fatture di cui al comma 1 lett. a) e b) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) Nota di consegna ii) Rapporto di fine installazione iii) verbale positivo di verifica di conformità;
 - le fatture di cui al comma 1 lett. c) ed d) dovranno essere prodotte unitamente a relativo/a i) verbale positivo di verifica di conformità ii) rapporti su interventi effettuati;
7. Con cadenza trimestrale, il Fornitore dovrà dimostrare di aver correttamente eseguito le obbligazioni di cui agli articoli "Personale Impiegato" e "Inadempienze contributive e retributive" nel corso del periodo temporale sopra indicato, con riferimento agli obblighi retributivi e previdenziali nei confronti del personale impiegato nell'appalto; esso pertanto dovrà produrre la specifica dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 da persona munita di comprovati poteri di firma del Fornitore stesso, e trasmettere anche le dichiarazioni rese dagli eventuali subappaltatori/subcontraenti/subaffidatari/subfornitori ad ogni titolo coinvolti, attestanti ciascuna la corresponsione integrale delle retribuzioni/obblighi previdenziali nei confronti del proprio personale impiegato nell'appalto, secondo lo schema disponibile sul sito internet **www.sogei.it -> Home > Area Fornitori, nella sezione "Dichiarazioni regolarità trattamenti retributivi"**. In mancanza di tali dichiarazioni la Sogei si riserva il diritto di non procedere al pagamento delle fatture già trasmesse e di quelle future. Resta salva la facoltà di Sogei di eseguire verifiche a campione con possibilità di richiedere documentazione a comprova diversa da quella sopra indicata. Resta salva altresì la facoltà di Sogei di chiedere al fornitore la produzione di quanto sopra sulla base di una diversa cadenza temporale.

Classificazione del documento: Ambito Pubblico

Appalto Specifico su SDAPA ICT per la fornitura di sottoscrizioni software Linkurious e relativi servizi professionali per Sogei – ID 2939

Schema di Contratto – Condizioni Speciali

Pag. 26 di 38

8. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento ai singoli membri del RTI riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
9. *<nel caso di RTI con fatturazione proquota e pagamento alla mandataria riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento alla mandataria, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati>.
10. *<nel caso di RTI con fatturazione e pagamento in capo alla sola mandataria riportare la seguente dicitura:* In caso di RTI con fatturazione e pagamento alla mandataria la stessa si impegna a riportare i dati sopra riportati unitamente all'importo che verrà liquidato alle mandanti.
11. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente alla Sogei a "Amministrazione, Bilancio e Tesoreria" – Ufficio Contabilità Fornitori - e dovranno riportare in evidenza il numero di repertorio _____, il Codice Identificativo Gare (CIG) B9A223D988, il Codice Unico del Procedimento (CUP), il numero d'ordine che saranno successivamente comunicati, nonché tutte le altre informazioni indicate sul sito www.sogei.it - Area Fornitori - Fatturazione elettronica verso Sogei, nel quale sono riportate le modalità da seguire per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche e alle quali il Fornitore si impegna ad attenersi.
12. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136. i cui estremi identificativi dovranno essere inoltre comunicati all'Ufficio Tesoreria della Sogei, al numero di fax 0650258412 ovvero alla e-mail: Areatesoreria@sogei.it tramite dichiarazione rilasciata dal legale rappresentante del Fornitore o da persona dotata di idonei poteri di rappresentanza. La dichiarazione dovrà contenere le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato nonché il numero di repertorio sopra indicato, dovrà pervenire alla Committente entro 7 giorni dalla accensione del conto, se di nuova apertura, oppure nel caso di conti già esistenti dalla loro prima utilizzazione.
13. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
14. La Società, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
15. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.

16. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma ____, del Contratto.
17. *<eventuale, nel caso in cui aggiudicatario sia un RTI>*: Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un RTI, le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.>.

ARTICOLO 16 S – CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Resta fermo quanto previsto all'art. "Privacy e subingresso nel contratto".
2. Nel caso di nomina del Fornitore, alla stipula o successivamente in fase di esecuzione, a Responsabile o sub responsabile del trattamento, si applica la seguente disciplina.

La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:

- a) nel caso di inosservanza o violazione, da parte del Fornitore, di qualsiasi obbligo o istruzione relativi al trattamento di dati personali contenuti nel presente Contratto e/o nell'"Allegato Privacy" ovvero in altro atto di natura contrattuale (ad esempio, i verbali di affidamento o la documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale);
- b) nel caso in cui a seguito delle attività di controllo e valutazione, anche mediante sopralluoghi e ispezioni svolti da Sogei o da terzi incaricati da Sogei, in conformità con quanto previsto dall'"Allegato Privacy" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Fornitore ai fini della nomina dello stesso quale Responsabile o Sub Responsabile del trattamento;
- c) nel caso in cui, a fronte della diffida di Sogei comunicata a seguito delle predette attività di controllo e valutazione, non siano adottate dal Fornitore, nei termini assegnati le Misure di Sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali".

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all' art. "Forza Maggiore".

3. Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli

eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c.c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. "Forza Maggiore", comma 4, dell'applicazione delle penali e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. "Risoluzione" delle Condizioni Generali. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 17 S – OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del

bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119 del Codice anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 18 S – PRIVACY E SUBINGRESSO NEL CONTRATTO

1. Il Fornitore riconosce e accetta che, in ragione delle prestazioni da eseguire con lo specifico affidamento, ove lo stesso sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali per conto della Committente, potrà essere nominato, all'atto della stipula o in corso di esecuzione del Contratto, quale "Responsabile del trattamento" ovvero "Sub-responsabile del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679/2016 (di seguito anche "Regolamento UE"), a seconda che la Committente a sua volta operi, rispettivamente, in qualità di titolare o di Responsabile del trattamento in relazione all'oggetto dell'affidamento. A tal fine, il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza

- specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni normativa in tema di trattamento dei dati personali.
2. Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite da Sogei, riportati nell'“Allegato Privacy” al presente Contratto di cui forma parte integrante e sostanziale, e alle eventuali ulteriori istruzioni che Sogei dovesse ragionevolmente impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.
 3. *<in caso di raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) aggiungere il presente comma relativo alla nomina delle società mandanti quali Sub-responsabili del trattamento da parte della mandante>* Il Fornitore, nominato Responsabile o Sub-responsabile del trattamento, in qualità di mandatario del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI), deve provvedere alla designazione delle società mandanti che effettuano operazioni di trattamento sui dati personali del titolare quali proprie Sub-responsabili del trattamento ex art. 28, par. 4 del Regolamento UE, le quali devono attenersi alle istruzioni fornite da Sogei. Qualora il Sub-responsabile del trattamento ometta di adempiere ai propri obblighi in materia di protezione dei dati personali, la responsabilità per l'inadempimento è posta interamente in capo al Fornitore mandatario. A tal proposito, il mandatario deve verificare l'operato del Sub-responsabile, anche mediante audit da condurre sulle attività di trattamento dallo stesso svolte sui dati trattati per conto di Sogei.
 4. Nel caso in cui il Fornitore violi uno qualunque degli obblighi previsti dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, o agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni impartitegli da Sogei, previsti nel presente Contratto e i suoi allegati, nell'“Allegato privacy” e negli ulteriori atti di istruzione conferiti dalla stessa Sogei la Committente potrà dichiarare risolto di diritto il contratto ed escutere la garanzia definitiva, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire integralmente i danni che dovessero derivarne alla Committente, ai suoi Clienti e/o a terzi, fatto salvo quanto previsto dall'art. “Condizione particolare di risoluzione”.
 5. Il Fornitore prende atto e riconosce che, in caso di violazione o inosservanza delle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali nonché delle disposizioni del presente Contratto, relative al trattamento di dati personali, e delle disposizioni dell'“Allegato Privacy”, oltre all'applicazione delle clausole relative alla risoluzione del Contratto, delle relative penali e dell'eventuale risarcimento del maggior danno, è fatta comunque salva la facoltà di Sogei di ricorrere, anche giudizialmente, a provvedimenti cautelari, ingiuntivi e sommari o ad altro rimedio equitativo, allo scopo di interrompere immediatamente, impedire o limitare il trattamento o qualsivoglia utilizzo dei dati personali oggetto di trattamento.
 6. Nel caso in cui, anche all'esito di eventuali verifiche, ispezioni e audit effettuati dalla Sogei in qualità di Titolare del trattamento, dovessero risultare trasferimenti

di dati extra-UE in assenza delle adeguate garanzie previste dall'Allegato Privacy" e, in generale, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali, la Sogei diffiderà il Fornitore all'immediata interruzione del trasferimento di dati non autorizzato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, resa anche ai sensi dell'art. 1454 c.c., la Sogei potrà, in ragione della gravità della condotta del Fornitore e fatta salva la possibilità di fissare un ulteriore termine per l'adempimento, risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

7. Nell'ipotesi in cui, con riferimento alle attività dedotte nel Contratto, il Fornitore assume la qualifica di Titolare autonomo del trattamento, ovvero di Contitolare, quest'ultimo si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti nonché ad osservare gli obblighi previsti nel presente Contratto, dalle Norme in materia di Protezione dei Dati Personali e nell'eventuale accordo di contitolarità che potrà essere sottoscritto, ove necessario, ai sensi dell'art. 26 del GDPR.
8. Il Fornitore si impegna a tenere indenne e manlevata Sogei da qualsiasi danno materiale, immateriale e reputazionale, diretto o indiretto, nonché da qualsivoglia costo, spesa (ivi incluse le spese legali), onere, interesse e/o sanzione che quest'ultima dovesse patire in conseguenza dell'inadempimento agli obblighi in materia di protezione dei dati personali assunti, da parte del Fornitore, con il presente Contratto e con l'Allegato Privacy", nonché in conseguenza della condotta dei suoi sub-responsabili o dei suoi agenti, dipendenti, collaboratori e/o di ogni altro soggetto da esso incaricato di eseguire le prestazioni dedotte nel Contratto.
9. L'Impresa prende atto che, sulla base di una comunicazione scritta della Committente, l'Amministrazione beneficiaria del servizio/fornitura potrà subentrare, in ogni momento, senza alcun onere aggiuntivo al di fuori di quelli derivanti dalle vigenti disposizioni tributarie, alla Committente stessa nel presente contratto. Essa si impegna, fin da ora, a compiere, in tale ipotesi, tutte le relative formalità nei tempi e nei modi richiesti dall'Amministrazione.
10. L'Impresa si impegna, ora per allora, ad accettare, nell'ipotesi suddetta, le clausole usualmente inserite dalla Pubblica Amministrazione nei contratti stipulati con i suoi fornitori.

ARTICOLO 19 S – OBBLIGHI RELATIVI AL CODICE ETICO E AL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Fornitore prende atto che il MOG Sogei è costituito da: (i) Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/2001, (ii) Piano di prevenzione

della corruzione ex L. 190/2012 e si impegna a conoscere e rispettare quanto da essi disposto e rinvenibile sul sito www.sogei.it, nella sezione Società trasparente - altri contenuti - Prevenzione della corruzione con riferimento alla L. 190/2012 e nella sezione Società Trasparente - Disposizioni generali – Atti generali per quanto attiene al D.Lgs. 231/2001.

2. Il Fornitore si impegna a conoscere e rispettare il Codice Etico Sogei rinvenibile sul sito **www.sogei.it**, nella sezione Società Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali.
3. Il Fornitore, inoltre, si impegna a conoscere e rispettare la parte relativa alle “Aree a rischio reato ex D.Lgs. n. 231/2001” che verrà messa a sua disposizione contestualmente alla documentazione contrattuale.
4. L’Impresa, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D.Lgs. 231/2001; (ii) a non tenere alcun comportamento, non porre in essere alcun atto od omissione e non dare origine ad alcun fatto da cui possa derivare una responsabilità ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iii) ad uniformarsi alle previsioni contenute nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Sogei, ai sensi del D.Lgs. 231/2001; (iv) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano di Prevenzione della Corruzione ex L. 190/2012 adottati da Sogei. In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Sogei e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
5. Inoltre, il Fornitore dichiara che: (v) non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del contratto e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso.
6. Il Fornitore si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
7. Il Fornitore, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna ad indicare i soggetti obbligati per i quali si assume la garanzia del rispetto delle leggi applicabili, e in particolare delle Leggi anticorruzione e del Codice Etico.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Sogei ha la facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

ARTICOLO 20 S – PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici della Committente potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.
2. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni lavorativi e consegnare a quest'ultima, con un preavviso di 2 (due) giorni lavorativi, il curriculum della nuova figura professionale.
3. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre il curriculum vitae di una nuova figura professionale entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
4. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
5. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
6. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
7. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni solari dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
8. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel

termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare la penale di cui al successivo articolo. L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli allegati al Contratto.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

<EVENTUALE: SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO INSERIRE IL SEGUENTE COMMA:

<

ARTICOLO 21 S – PENDENZA DI RICORSO GIURISDIZIONALE NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ove non venga concordato con il Fornitore un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, comma 2, lett. c) del Codice e la stipula del contratto avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia del contratto il Fornitore con la sottoscrizione del presente contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e della Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>

ARTICOLO 22 S – FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;

- c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui agli artt. "Condizioni particolari di risoluzione" delle presenti Condizioni Speciali e "Risoluzione delle Condizioni Generali. Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. E' fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

ARTICOLO 23 S – FORO ESCLUSIVO

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma

La Committente

F.to digitalmente

L'Impresa

F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto _____, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo - Durata
Articolo - Modifiche contrattuali
Articolo - Obblighi ed adempimenti a carico del Fornitore
Articolo - Titolarità delle licenze d'uso
Articolo - Garanzie
Articolo - Verifica di conformità
Articolo - Servizio di supporto specialistico
Articolo - Penali
Articolo - Condizioni particolari di Risoluzione
Articolo - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo - Privacy e Subingresso nel contratto >
Articolo - Obblighi relativi al codice etico e al Piano di prevenzione della Corruzione
Articolo - Foro esclusivo

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali
Articolo - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
Articolo - Obblighi di riservatezza
Articolo - Brevetti industriali e diritti d'autore
Articolo - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software
Articolo - Proprietà dei prodotti
Articolo - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa
Articolo - Cauzione
Articolo - Recesso

Articolo - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo - Trasparenza dei prezzi

Articolo - Subappalto

Articolo - Foro esclusivo

Articolo -Trattamento dei dati personali

Articolo - Risoluzione

Articolo - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico – Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della trasparenza

L'Impresa

F.to digitalmente